

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	55
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
PREARO: Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (<i>Urgenza</i>) (908);	
SISTO ed altri: Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (999)	55
PRESIDENTE	55, 56, 59, 60, 61
COLLESELLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	57, 59, 60, 61
DE LEONARDIS	58
MARRAS	57, 58, 61
MASCIADRI	56, 57, 58, 60, 61
MENGOZZI, <i>Relatore</i>	56, 57, 59, 60, 61
MONTI	58
PREARO	56
SCHIAVON	56
TRAVERSA	57
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	61

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Per la seduta odierna, i deputati Bonomi e Picicchio sono sostituiti rispettivamente dai deputati Russo Ferdinando e Monti.

Discussione delle proposte di legge Prearo: Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (*Urgenza*) (908); Sisto ed altri: Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Prearo: « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini »; Sisto, Traversa, Giordano, Miroglio, Baldi, Stella e Valleggiani: « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ».

Ricordo che nella seduta in sede referente del 22 aprile scorso il relatore Mengozzi già svolse un'ampia relazione, al termine della quale la Commissione, con l'accordo del rappresentante del Governo, decise di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa dei due provvedimenti già assegnati alla Commissione stessa in sede referente. Il trasferimento è stato accordato il 7 agosto 1969.

La seduta comincia alle 16,30.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Il relatore Mengozzi ha facoltà di integrare la sua relazione, già svolta nella precedente seduta.

MENGOZZI, *Relatore*. Entrambe le proposte di legge tendono a provvedere al finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Tale comitato fu costituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ed è composto da esperti, funzionari dello Stato, rappresentanti dei produttori, e così via, e svolge le attività previste dall'articolo 18 del citato decreto. Si tratta, sostanzialmente, di attività a carattere consultivo e di iniziativa; in particolare, è chiamato ad esprimere pareri sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata.

La complessa attività svolta pone il problema di un adeguato finanziamento di 70 milioni l'anno. Nel 1966, infatti, fu previsto uno stanziamento iniziale di 310 milioni, da ripartire tra gli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, ma comprendente anche le spese assunte sin dall'inizio dell'attività svolta dal Comitato, a partire dai primi mesi del 1964.

Questo è lo scopo precipuo delle due proposte di legge, per le quali propongo la formazione di un testo unificato tenendo anche conto delle osservazioni espresse dalla Commissione bilancio. In sede di discussione degli articoli potremo vedere di introdurre gli emendamenti necessari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MASCIADRI. Innanzi tutto vorrei che il relatore, al termine della sua breve ma lucida relazione, ci indicasse quale è il testo che dobbiamo prendere a base della nostra discussione; inoltre vorrei sapere quale sarà l'utilizzazione dei 70 milioni di finanziamento annuo da destinare al Comitato. Mi pare che il Comitato percepisca anche tre lire per ogni litro di vino venduto. Se si tratta di pagare gettoni di presenza ai membri del Comitato vorrei qualche ulteriore chiarimento, perché temo che i soldi servano per retribuire i funzionari dello Stato, che rappresentano la maggioranza dei membri del Comitato stesso.

MENGOZZI, *Relatore*. Questi settanta milioni l'anno sono l'unica entrata di cui dispone il Comitato per il suo funzionamento; non riceve nulla dalle vendite di vino.

PREARO. Io faccio parte di questo Comitato e ne seguo quindi attentamente e da vicino l'attività. Posso quindi testimoniare che si tratta di un'attività notevole e intensa. Al collega Masciadri posso dire che esso è composto prevalentemente di studiosi, di rappresentanti dei produttori, di presidenti e direttori delle stazioni sperimentali, e così via. È a tutti noto che fino al 1964 nessuna legge esisteva per il riconoscimento dei vini tipici italiani. L'Italia era in condizioni di inferiorità rispetto alla Francia, la quale da 50 anni ha una legislazione che disciplina la tutela della denominazione dei vini.

Il nostro Comitato nazionale, in base alla legge istitutiva, ha avuto la possibilità di raccogliere i disciplinari, fare sopralluoghi nelle zone di produzione, ha assunto iniziative in materia di studi e propaganda in Italia e all'estero, ha collaborato con i competenti organi statali per l'attuazione del controllo sulla produzione e commercializzazione dei vini di origine. Nel primo quinquennio di attività si sono svolte 180 riunioni di commissione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Nel secondo quinquennio, iniziato il 7 gennaio 1969, il Comitato ha tenuto 40 riunioni ed in complesso ha esaminato 102 domande, esprimendo parere favorevole per 81 e parere contrario per 21. Tale lavoro ha comportato un notevole impegno da parte di tutti i componenti il Comitato, i quali hanno svolto studi approfonditi. Oltre ai compiti di istituto, il Comitato ha partecipato ai lavori dell'Accademia italiana del vino con sede a Siena: si è svolta un'azione veramente intensa dedicata alla propaganda all'estero (erano presenti tra gli altri inglesi e tedeschi).

Sarebbe utile, per rendersi conto dei lavori e dell'attività svolta, effettuare una visita negli uffici del Comitato, in via Nizza, anche al fine di controllare le attrezzature a disposizione del Comitato stesso.

Ritengo doveroso assicurare la Commissione che l'entrata in applicazione della legge 930 del 12 luglio 1963, ha portato maggior fiducia ai viticoltori, poiché vedono aumentata da parte dei consumatori la richiesta dei vini riconosciuti di origine controllata, come pure è aumentato il prestigio della nostra viticoltura in particolare nei paesi del MEC.

SCHIAVON. Dopo l'esposizione dell'onorevole Prearo in ordine alla funzionalità del Comitato per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, vorrei esprimere una considerazione che a mio avviso si rende neces-

saria affinché il Comitato possa avere i mezzi sufficienti alla sua funzionalità. La considerazione è questa: quando il Comitato è messo in grado di poter tutelare la denominazione di origine dei vini, esso compie un atto di giustizia verso i produttori che lavorano i terreni a vocazione vitivinicola, scoraggiando invece quelli che possono orientare il proprio terreno ad altre colture, perché manca la vocazione vitivinicola. Con la tutela dei vini di origine i viticoltori possono garantire al consumatore la genuinità e la bontà del prodotto oggi tanto invocato da tutti.

È giusto quindi che vi sia un organismo che provveda a delimitare i terreni che presentano una particolare vocazione alla viticoltura, proteggendo nel contempo il produttore e il consumatore, che di fronte ad una denominazione controllata non ha più alcun dubbio sulla qualità del prodotto. In questo modo si stronca anche la speculazione di molti commercianti e di altre categorie che erano da tempo immemorabile abituate a vivere alle spalle dei produttori di vino. Ritengo, pertanto, che si tratti di un provvedimento estremamente utile, da approvare senza esitazione.

MASCIADRI. Non vorrei che i colleghi avessero l'impressione che intendo oppormi a questo provvedimento, visto che sono pienamente convinto della necessità e utilità di un Comitato nazionale, quale quello di cui ci occupiamo. Il fatto è, però, che le due domande che avevo formulato sono rimaste senza risposta. Quello che voglio sapere è come è composto il Comitato e come vengono impiegati i fondi messi a disposizione del Comitato stesso.

TRAVERSA. Il Comitato ha tenuto tempo fa una riunione nella mia provincia ed ho potuto constatare che fa veramente un ottimo lavoro, molto apprezzato da tutti i coltivatori. Nella provincia di Alessandria i coltivatori diretti viticoltori sono circa 27 mila e cifre analoghe si riscontrano nelle province di Asti e Cuneo: a tutti il Comitato può dare utili suggerimenti e io, come presidente dei coltivatori diretti di Alessandria, mi dichiaro senz'altro favorevole alla concessione di questo contributo.

MENGOZZI, *Relatore*. Nella precedente legislatura l'onorevole Masciadri non faceva parte di questa Commissione, per cui non ha ricevuto la relazione allora inviata a tutti i membri della Commissione agricoltura dal

Comitato nella quale avrebbe trovato risposta a tutti i suoi dubbi.

La composizione del Comitato è stabilita dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930: si tratta di 28 persone, di cui soltanto quattro sono funzionari dello Stato (uno del Ministero dell'agricoltura, uno del Ministero dell'industria, uno del Ministero del commercio estero e uno dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero). Gli altri sono designati da cantine sociali, dai sindacati dei coltivatori diretti e dei mezzadri, e da altre associazioni.

Quanto all'analisi delle spese, non posso dare dettagli precisi, però penso che sia previsto dalla legge istitutiva un bilancio e il sindacato su di esso del Ministero dell'agricoltura; si può quindi eventualmente, in sede di esame del bilancio di previsione del dicastero dell'agricoltura, chiedere la presentazione di quel rendiconto come allegato. Quanto ai gettoni di presenza per le sedute, sarei d'accordo con la critica di Masciadri se i membri fossero tutti funzionari dello Stato. Le riunioni del Comitato si svolgono fuori dell'orario di ufficio e il lavoro da svolgere è particolarmente gravoso, per cui si può onestamente dire che i 70 milioni l'anno stanziati da questo provvedimento non rappresentano una somma sproporzionata ai compiti cui deve far fronte il Comitato per la difesa del nostro prodotto. Credo, del resto, che se tutti i denari del Ministero dell'agricoltura venissero spesi con eguale rigore e utilità, noi potremmo essere tranquilli.

Credo pertanto che si possa senz'altro procedere all'approvazione del provvedimento in discussione, che non è altro che l'attuazione di una decisione presa dal Parlamento. Ricordo, infine, che nel testo unificato da me proposto, si prevede anche la concessione di un emolumento quale indennità di carica al presidente del Comitato.

MARRAS. Esprimo qualche perplessità sull'opportunità di istituire con legge un altro emolumento di questo genere. Sarebbe preferibile che fosse il Comitato a proporre l'ammontare dell'indennità mensile per il proprio presidente.

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Eviterò di intrattenere sulle attività e sulle funzioni del Comitato, che opera in base alla sua legge istitutiva 12 luglio 1963, n. 930. Tuttavia, desidero rilevare come si sia constatato che di

anno in anno i compiti del Comitato sono aumentati. Oltre agli atti amministrativi normali, il Comitato effettua continue indagini, partecipa spesso a convegni in ogni parte d'Italia e all'estero, svolgendo un'azione di propaganda della situazione vinicola del nostro paese.

Desidero ricordare che l'Italia attualmente è per importanza il secondo paese produttore di vini nell'ambito della Comunità economica europea e non è escluso che possa assumere il primo posto. Di conseguenza sarebbe un grave errore sottovalutare l'opera e l'importanza delle attività svolte dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Nell'ambito dell'intensa attività svolta dal Comitato si è sentita la necessità obiettiva di riconoscere il carattere continuativo del lavoro prestato dal presidente, il quale non potrebbe con presenze saltuarie recare un effettivo contributo all'opera del Comitato stesso. Di conseguenza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è favorevole all'approvazione di questo provvedimento ed io, a nome del Governo, propongo che nell'articolato della legge sia precisato che il finanziamento di 70 milioni è assicurato al Comitato a partire dal 1970, senza indicazione della data finale. La mia proposta tende a dare carattere continuativo alla spesa.

Circa la concessione di una indennità al presidente del Comitato, il Governo propone che la decorrenza di tale indennità sia dal 1° gennaio 1969. Mi sembra poi opportuno che l'ammontare dell'indennità sia stabilito dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro dell'industria.

Infine, tengo a precisare che il finanziamento di 70 milioni è diretto esclusivamente ad integrare spese vive che il Comitato sostiene per un suo efficiente funzionamento e non per garantire gettoni di presenza ai funzionari dello Stato.

Il Governo, pertanto, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento in esame con le precisazioni più sopra indicate.

MASCIADRI. Per quanto riguarda la mia prima domanda — e cioè la composizione e le funzioni del Comitato — mi dichiaro pienamente soddisfatto delle delucidazioni del relatore e del sottosegretario. Non altrettanto, però, posso dire per quanto riguarda l'utilizzazione dei fondi posti a disposizione del Comitato stesso. Propongo pertanto — e mi riservo di presentare formale emendamento in proposito — di approvare questo stanziamento

limitatamente al 1970. Successivamente, dopo che avremo potuto prendere con calma in esame il bilancio del Comitato, potremo tornare sull'argomento e riprendere in considerazione la proposta di rendere pluriennale lo stanziamento.

Per quanto riguarda l'indennità di carica da attribuire al presidente del Comitato, sono d'accordo, però vorrei che fosse il Comitato stesso a stabilire, di anno in anno e in base alle disponibilità, l'entità di tale gettone, pur prevedendo in ogni caso un limite massimo, che potrebbe essere — ad esempio — di duecentomila lire mensili.

MARRAS. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Masciadri.

MONTI. A proposito della proposta di limitare ad un anno lo stanziamento previsto, posso affermare — per avere seguito da vicino i lavori — che il Comitato si trova in gravi difficoltà per il fatto di non poter contare su una somma certa ogni anno e quindi per l'impossibilità di impostare piani e programmi a lunga scadenza. Modificando la proposta di legge nel senso proposto dall'onorevole Masciadri non faremmo altro che scoraggiare questa gente che tanto si prodiga per la difesa e la valorizzazione della nostra agricoltura.

Sono quindi del parere che si debba senza altro procedere all'approvazione dello stanziamento quinquennale, salvo poi intervenire successivamente per interromperlo ove ci si dovesse rendere conto — ma lo ritengo impossibile — che i fondi sono impiegati senza ocularità.

DE LEONARDIS. È noto a tutti che il nostro paese si trova a dover competere con una nazione vicina, la Francia, che ha una tradizione vinicola secolare e ormai collaudata e che sta cercando di ostacolarci in ogni modo nell'attuazione del regolamento dei vini. Noi pertanto dobbiamo metterci nella condizione, non solo di superare questi ostacoli, ma anche di riuscire a superare la concorrenza e collocare adeguatamente i nostri prodotti. Ritengo che gli stanziamenti di cui oggi disponiamo nel settore non siano sufficienti per metterci in condizione di poter concorrere con questo paese.

Prego quindi il collega Masciadri di voler tenere presenti queste considerazioni, anche se le perplessità e gli scrupoli sono giustificati dalla sua indole di ottimo parlamentare e di sensibile amministratore del denaro dello Stato. Desidero, inoltre, sottolineare che non

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1969

bastano gli stanziamenti a raggiungere lo scopo che noi ci prefiggiamo. Anzi (e questo sicuramente non è nelle intenzioni di alcuno) potrebbe anche essere offensivo determinare un *plafond* per gli emolumenti da corrispondere al presidente del Comitato, perché ben altro meriterebbe invece di un così limitato riconoscimento; basta pensare agli alti stipendi ed alle indennità percepiti da dirigenti di azienda aventi compiti ben più limitati.

Ritengo quindi sia necessario riflettere per risolvere una situazione che ci preoccupa tutti, e che indubbiamente tocca a noi districare con un'illuminata decisione. Perciò, pur tenendo conto delle perplessità del collega Masciadri, è ovvia la necessità di un potenziamento del Comitato, e quindi di una scelta che sia la più idonea possibile al raggiungimento del fine che ci prefiggiamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Il relatore ha presentato un testo unificato delle due proposte di legge, di cui do preventiva lettura.

ART. 1.

Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, n. 1034, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975, una spesa di lire 70 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

ART. 2.

Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini è riconosciuto un emolumento quale indennità di carica, il cui importo sarà stabilito dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria. Tale indennità è riconosciuta con decorrenza immediata.

ART. 3.

All'onere di 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Preciso che quest'ultimo articolo è stato redatto tenendo conto dei suggerimenti della Commissione bilancio, che ha per altro espresso parere favorevole sulle due proposte di legge. Procediamo nella discussione dell'articolo 1.

L'onorevole Masciadri ha presentato il seguente emendamento a detto articolo.

Sostituire le parole: per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975, *con le altre:* per l'esercizio finanziario 1970.

L'emendamento è stato già svolto dal presentatore in sede di discussione generale. Qual è il parere del relatore ?

MENGOZZI, Relatore. Prego l'onorevole Masciadri di voler ritirare l'emendamento, perché oltre tutto non corrisponde al discorso che egli prima ha tenuto. Abbiamo infatti detto di essere tutti d'accordo sull'attività svolta dal Comitato, e quindi sulla decisione a suo tempo presa dal Parlamento di istituirlo, ed ora mi sembra un'assurdità, dal momento che ne riconosciamo la validità, voler ridurre da 5 ad un solo anno il finanziamento; questo non è un riconoscimento, è esattamente il contrario. Quindi, se l'emendamento significa la messa in mora del Comitato ed il non riconoscimento di una sua funzione positiva, allora è giusto, ma se esso risponde solo al desiderio di avere una documentazione sulle spese del Comitato non è questa la sede né il modo di chiederla. In questo secondo caso si potrebbe fare allora un ordine del giorno ed alla prima occasione il Comitato, oppure il Ministero dell'agricoltura che è lo organismo politicamente responsabile, fornirà alla Commissione la documentazione finanziaria sull'attività svolta. Senza contare che, dal punto di vista di un corretto funzionamento delle istituzioni, in un Parlamento sovraffollato di leggi come il nostro, creare un precedente per cui il prossimo anno ci troveremo a dover modificare il finanziamento, mi sembra sbagliato. Per questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento.

COLLESELLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Aggiungo poche parole a quanto ha detto il relatore sull'emendamento Masciadri. In effetti, questa nuova legge viene strutturata in modo tale che di

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1969

anno in anno avremo la possibilità di esaminare il consuntivo, come avviene per qualsiasi spesa da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Quindi il controllo c'è. Il voler poi stabilire come il Comitato debba intervenire e ripartire le spese, sembra anche a me eccessivo, tenuto soprattutto conto della composizione del Comitato stesso.

Purtroppo non sono in questo momento in grado di fornire all'onorevole Masciadri una documentazione sul come i fondi sono stati spesi; posso dire soltanto che il Comitato sa di poter operare nell'ambito di una spesa annua di 70 milioni. Ovviamente non credo possa giocare sul fatto di poter aumentare in maniera eccessiva l'indennità al presidente. Concludendo, mi dichiaro contrario all'emendamento Masciadri.

PRESIDENTE. Onorevole Masciadri, mantiene il suo emendamento?

MASCIADRI. Premetto che temo i precedenti, nel senso che sorgeranno altri organismi che a loro volta chiederanno sovvenzioni di varia natura, che noi saremo costretti a concedere se ci comporteremo come oggi, dato che non siamo in grado di spiegare il motivo per cui il finanziamento ammonta a 70 milioni invece che ad una cifra diversa. È per questo motivo, e non per mettere i bastoni tra le ruote, che ho proposto di limitare ad un anno il finanziamento.

Comunque, per dimostrare che ho attentamente ascoltato e soppesato gli interventi dei colleghi, dichiaro di essere pronto a ritirare l'emendamento, purché ci sia l'impegno chiaro tra noi ad esaminare quanto prima in Commissione il bilancio del Comitato; mi sembra di non chiedere troppo: dal momento che lo Stato paga avremo pure il diritto a questa soddisfazione.

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accolgo la sua richiesta, onorevole Masciadri, affinché siano consegnati ai commissari i resoconti dell'attività del Comitato.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

sostituire le parole: « per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975 » *con le altre:* « a partire dall'esercizio finanziario 1970 ».

Quale è il parere del relatore?

MENGOZZI, *Relatore*. Sono favorevole, perché esso risponde al nostro desiderio di fare del Comitato uno strumento permanente.

MASCIADRI. Signor Presidente, dopo questo emendamento del Governo, chiedo che anche il mio sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Masciadri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato, che risulta nel seguente tenore:

ART. 1.

Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, n. 1034, è autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, di cui dò nuovamente lettura:

ART. 2.

Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini è riconosciuto un emolumento quale indennità di carica, il cui importo sarà stabilito dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria. Tale indennità è riconosciuta con decorrenza immediata.

Il deputato Masciadri ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo: « Il Comitato nazionale ha facoltà di stabilire una indennità fissa al suo Presidente, il cui ammontare, non superiore a lire 200 mila mensili, sarà stabilita dal Ministro dell'agricoltura ».

Quale è il parere del relatore?

MENGOZZI, *Relatore*. Sono contrario, perché non mi sembra opportuno fissare per

legge il limite massimo dell'indennità per il Presidente del Comitato.

Forse sarebbe preferibile, attraverso un ordine del giorno, invitare i ministri competenti a stabilire un'indennità congrua. In questo momento, onestamente, non sono in grado di indicare l'entità dell'emolumento anche perché non conosco esattamente l'effettivo impegno di tempo che tale carica richiede.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche se comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Masciadri, mi dichiaro contrario all'emendamento, che, tra l'altro, non ha precedenti legislativi. Potrei accettare invece un ordine del giorno che inviti il ministro dell'agricoltura e delle foreste a vigilare sulla congruità dell'emolumento del presidente del Comitato.

MASCIADRI. Ritiro l'emendamento, a condizione che la cifra in esso indicata serva come indicazione per il ministro.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

sostituire le parole: « con decorrenza immediata », *con le altre:* « con decorrenza dal 1° gennaio 1969 »

Il relatore ?

MENGOZZI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MASCIADRI. Voterò contro l'emendamento del Governo, e qualora esso venisse approvato, chiedo che l'articolo 2 sia votato per divisione, cioè prima la prima frase e poi l'ultima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2.

(È approvata).

Pongo in votazione l'ultima frase modificata dall'emendamento del Governo approvato.

(È approvata).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini è riconosciuto un emolumento quale indennità di carica, il cui importo sarà stabilito dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria. Tale indennità è riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Passiamo all'articolo 3, di cui dò nuovamente lettura:

ART. 3.

All'onere di 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

MASCIADRI. Dichiaro che mi asterrò nella votazione finale sul provvedimento in discussione.

MARRAS. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti, nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Il titolo del testo unificato rimane quello comune alle due proposte di legge.

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si dia inizio alla votazione.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge PREARO; SISTO ed altri, in un testo unificato e con il titolo: « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1969

delle denominazioni di origine dei vini »
(908-999):

Presenti	23
Votanti	20
Astenuti	3
Maggioranza	12
Favorevoli	20
Contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bignardi, Bottari, Ceruti, Ciaffi,
Cristofori, De Leonardis, Gerbino, Imperiale,
Mengozzi, Prearo, Russo Ferdinando, Sangal-

li, Schiavon, Speranza, Sponziello, Monti,
Traversa, Truzzi, Valeggiani.

Si sono astenuti:

Averardi, Marras, Masciadri.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO